

Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eraoli
elisaeraoli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Rete Integra

Contabilità e gestione del personale
Area Consulting s.r.l.

Newsletter – Giugno 2017

Manovra correttiva

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23.6.2017, n. 144 (Supplemento ordinario n. 31) la legge 21.6.2017, n. 96, di conversione del D.L. 24.4.2017, n. 50 (cosiddetta manovra correttiva).

Scissione dei pagamenti (*split payment*)

Il D.M. Economia 27.6.2017 fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del D.L. 50/2017 in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'Iva.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1°.7.2017. Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non oltre il 31.10.2017, le Pubbliche Amministrazioni che applicano lo split payment accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16.11.2017. Inoltre, le società soggette al predetto meccanismo, in deroga a quanto previsto, potranno annotare le fatture, per le quali l'esigibilità si verificherà dal 1°.7.2017 al 30.11.2017, ed effettuare il relativo versamento dell'imposta, entro il 18.12.2017.

In materia di acconto Iva, per l'anno 2017 i soggetti passivi che applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti, nella determinazione dell'ammontare dell'acconto, qualora utilizzino il metodo storico devono tenere conto dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto sottoposte a split payment divenute esigibili nel mese di novembre 2017, ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel 3° trimestre del 2017.

Il Ministero dell'Economia ha pubblicato gli elenchi delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB. I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi entro il 6.7.2017.

Compensazione dei crediti e visto di conformità

E' necessario il visto di conformità sulle dichiarazioni o le istanze Iva, redditi e Irap per compensazioni con importo superiore a 5.000 euro, relative a imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap, nonché relative al credito annuale dell'Iva. Il nuovo limite entra in vigore immediatamente, e quindi, dovrebbe essere applicabile alle dichiarazioni dei redditi relative al 2016. L'obbligo del visto di conformità è stato esteso anche in ambito Iva, compresi i crediti trimestrali.

Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni (30%).

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute a seguito dell'atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, entro

il termine assegnato dall'ufficio, si procede alla riscossione coattiva. Per il pagamento delle somme dovute da restituire non è possibile avvalersi della compensazione. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31 D.L. 78/2010.

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione è fissata con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva (è abrogata la condizione del superamento della soglia di 5.000 euro annui), nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Per tali soggetti, quindi, non è più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo per i quali sussiste l'obbligo di utilizzo dei propri servizi telematici (risoluzione n. 68/E/2017).

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio (alla data di presentazione della domanda, il cui termine scade il 30.9.2017), compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31.8.2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24.4.2017 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7.06.2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26.05.2014 (dazi doganali), e l'Iva riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.07.2015.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 D. Lgs. 218/1997, con riduzione a 3 del numero massimo di rate.

Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2.000 euro.

Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della I rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, scade il 30.9.2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) per il 2017, la scadenza della II rata, pari all'ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30.11;

b) per il 2018, la scadenza della III ed ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30.06.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata delle cartelle (art. 6 D.L. 193/2016), nei termini previsti, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto art. 6.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'art. 6 D.L. 193/2016.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24.4.2017

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della I rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Entro il 30.9.2017, per ciascuna controversia autonoma, è presentata una distinta domanda di definizione, esente da imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere delle nuove disposizioni. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.10.2017.

Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della I rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24.4.2017 fino al 30.9.2017.

La definizione perfezionata dal coobbligato libera gli altri, inclusi coloro per i quali la controversia non sia più pendente

Detrazioni per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini

Per le spese sostenute dal 1°.1.2017 al 31.12.2021 (anziché 31.12.2017) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (per i quali spetta la detrazione del 70-75%), i soggetti incapienti (rientranti nella no tax area) nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese, in luogo della detrazione Irpef del 65% (o del 70-75%) possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

La sussistenza delle condizioni per fruire della detrazione maggiorata del 70-75% è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal D. Mise 26.6.2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto da emanare entro il 30.9.2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.

I soggetti che effettuano gli interventi per i quali si fruisce della detrazione maggiorata, diversi da quelli rientranti nella no tax area, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito

Agevolazioni per il trasferimento della residenza in Italia

A seguito delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2017:

- sono diventati permanenti gli incentivi fiscali previsti per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, di cui all'art. 44 del D.L. 78/2010;
- il regime fiscale di favore per i lavoratori cosiddetti "impatriati", riguardante laureati, manager e lavoratori con alta qualificazione, è stato esteso anche ai lavoratori autonomi ed è stata ulteriormente aumentata la misura dell'agevolazione;
- è stato introdotto l'art. 24-bis nel Tuir, che prevede l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

La circolare 17/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate riepiloga il trattamento agevolativo dei diversi regimi.

Riapertura Imprenditoria giovanile Umbria

Per i giovani con età compresa tra 18 e 35 anni, finanziamento a tasso zero più fondo perduto.

Scadenza 2/1/2018

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO